



## **CITTÀ DI VERCELLI**

### **SINDACO** **SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**

#### **DECRETO N. 10 del 06/03/2019**

**OGGETTO: NOMINA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E SISTEMI INFORMATIVI QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SETTORE DIRETTO IN ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016.**

#### **IL SINDACO**

Premesso che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (di seguito solo GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, prevede la figura del Titolare del trattamento;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017*" e, in particolare, l'art. 13, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

Visto il Decreto Legislativo n. 101 del 10.08.2018, attuativo della delega, e recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR;

Considerato che il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR sulla protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali;

Dato atto che il Titolare deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire e dimostrare che il trattamento dei dati personali avviene in maniera conforme al regolamento della U.E. n. 679/2016;

Dato atto che l'articolo 28 del GDPR ha definito il "Responsabile del Trattamento" come il soggetto che effettua il trattamento "per conto del titolare" e l'art. 2-quattordicesimo del D.Lgs. 196/2003, introdotto dal D. Lgs. 101/2018, definisce le "Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati";

Considerato che negli Enti Locali il Titolare del trattamento coincide con la figura del Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente;

Considerato, quanto all'attribuzione di specifici compiti e funzioni, che il titolare del trattamento:

- tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR;
- tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e ad integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati.
- mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, fermo restando che:
  - a) tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità;
  - b) dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica;
- tiene un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità;
- coopera, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti;
- mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
  - a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
  - b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
  - c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
  - d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo;
- quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali;

- prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal medesimo per attenuare il rischio,
- si assicura che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- sostiene il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica;
- si assicura che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti;
- documenta, per iscritto ed è in grado di provare, in caso di richiesta dell'autorità di controllo, l'attuazione del sistema di sicurezza finalizzato alla protezione dei dati personali;

Considerato che, conformemente alle disposizioni del GDPR, il titolare del trattamento può designare, sotto la propria responsabilità e all'interno dell'assetto organizzativo dell'Ente, determinate persone fisiche per attribuire alle medesime specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati, individuando le modalità più opportune per autorizzare detto personale al trattamento dei dati;

Ritenuto di designare ciascun Dirigente quale responsabile del trattamento dei dati come soggetto che effettua il trattamento "per conto del titolare", con riferimento ai compiti e funzioni spettanti al titolare, gli specifici compiti e funzioni spettanti al titolare analiticamente elencati di seguito al presente atto, ferma restando l'allocazione della responsabilità conseguente al trattamento in capo al titolare medesimo;

Richiamato il provvedimento determinativo della Direzione del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi n. 1463 del 24.5.2018 con il quale è stato approvato il "*Registro delle categorie e delle attività di trattamento*" relative alle aree di trattamento dei dati personali specifiche per ciascuna direzione;

Dato atto che con Decreto n. 2 del 28.01.2016 è stato conferito al Dirigente Dott. Silvano Ardizzone l'incarico di direzione del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi, con conferimento inoltre in caso di vacanza o di impedimento del Dott. Gabriele Ferraris delle funzioni di Vice Segretario Generale;

Rilevato, in particolare, che ciascun dirigente preposto alla struttura organizzativa svolge la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo relativamente a tutti i *processi/procedimenti* della struttura organizzativa a cui è preposto e ne risponde sotto la propria esclusiva responsabilità;

### **NOMINA**

In qualità di Responsabile del Trattamento dei dati personali il Dirigente Dott. Silvano Ardizzone per il Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi, con conferimento inoltre in caso di vacanza o di impedimento del Dott. Gabriele Ferraris delle funzioni di Vice Segretario Generale per la propria parte di competenza così come definita dal "*Registro delle categorie e delle attività di trattamento*" svolte dall'Ente, il cui estratto per competenza viene allegato al presente provvedimento;

### **PRECISA**

che il suddetto dirigente opera sotto la diretta autorità del titolare, quale persona fisica a cui vengono attribuiti i seguenti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali, e relativi ai trattamenti rientranti nell'incarico rivestito:

**ELENCO DEGLI SPECIFICI COMPITI E FUNZIONI  
ATTRIBUITI AL DIRIGENTE COME RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
PERSONALI CON RIFERIMENTO AI CONTENUTI DEL  
“Registro delle categorie e delle attività di trattamento”  
PER QUANTO DI SPECIFICA COMPETENZA**

- collaborare con gli altri dirigenti/responsabili P.O., designati e delegati, per l’elaborazione degli obiettivi strategici e operativi del sistema di sicurezza e di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari, da sottoporre all’approvazione del titolare;
- collaborare con gli altri dirigenti/responsabili P.O., designati e delegati, per l’elaborazione della pianificazione strategica del sistema di sicurezza e di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari attraverso l’elaborazione di un Piano per la sicurezza/protezione, da sottoporre all’approvazione del titolare;
- collaborare con il titolare del trattamento per inserimento degli obiettivi strategici e operativi del sistema di sicurezza e di protezione dei dati personali nel Piano della Performance/PDO nonché nel DUP e negli altri strumenti di pianificazione del titolare;
- identificare sub responsabili di riferimento della struttura organizzativa di competenza, e sottoscrivere gli accordi interni e i contratti per il trattamento dei dati, avendo cura di tenere costantemente aggiornati i documenti relativi ai contitolari e ai responsabili;
- acquisire l’elenco nominativo delle persone fisiche che risultano autorizzate al trattamento dei dati e a compiere le relative operazioni;
- identificare e designare, per iscritto e in numero sufficiente a garantire la corretta gestione del trattamento dei dati inerenti la struttura organizzativa di competenza, le persone fisiche della struttura organizzativa medesima, che operano sotto la diretta autorità del titolare, e attribuire alle persone medesime specifici compiti e funzioni inerenti al trattamento dei dati, conferendo apposita delega per l’esercizio e lo svolgimento degli stessi, inclusa l’autorizzazione al trattamento, impartendo a tale fine analitiche istruzioni, e controllando costantemente che le persone fisiche designate, delegate e autorizzate al trattamento dei dati effettuino le operazioni di trattamento:
  - in attuazione del principio di «liceità, correttezza e trasparenza»;
  - in attuazione del principio di «minimizzazione dei dati»;
  - in attuazione del principio di «limitazione della finalità»;
  - in attuazione del principio di «esattezza»;
  - in attuazione del principio di «limitazione della conservazione»;
  - in attuazione del principio di «integrità e riservatezza»;
  - in attuazione del principio di «liceità, correttezza e trasparenza».
- effettuare la ricognizione integrale di tutti i trattamenti di dati personali, anche delle categorie particolari di dati personali, svolti nella struttura organizzativa di competenza, in correlazione con i processi/procedimenti svolti dall’Ufficio, da sottoporre all’approvazione del titolare;
- effettuare l’aggiornamento periodico, almeno annuale e, comunque, in occasione di modifiche normative, organizzative, gestionali che impattano sui trattamenti, della ricognizione dei trattamenti al fine di garantirne la costante rispondenza alle attività effettivamente svolte dalla struttura organizzativa, con obbligo di sottoporre l’aggiornamento all’approvazione del titolare;
- effettuare l’analisi del rischio dei trattamenti e la determinazione preliminare dei trattamenti che possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati da sottoporre all’approvazione del titolare;
- effettuare prima di procedere al trattamento, quando un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, allorché prevede in

particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali;

- mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate, identificate dal titolare, funzionali a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
  - a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
  - b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
  - c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
  - d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate identificate dal titolare per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, fermo restando che:
  - a) tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità;
  - b) dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica;
- proporre e suggerire al titolare misure tecniche e organizzative ritenute necessarie garantire la protezione dei dati dal trattamento, in relazione ai trattamenti della struttura organizzativa di competenza;
- tenere il registro delle attività di trattamento in relazione ai trattamenti della struttura organizzativa di competenza;
- cooperare, su richiesta, con il RPD/PDO e con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti;
- in caso di violazione dei dati personali, collaborare con il titolare, il RPD/PDO per notificare la violazione all'Autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- in caso di violazione dei dati personali, comunicare la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo, quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche,
- prima di procedere al trattamento, consultare l'Autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
- assicurarsi che il RPD/PDO sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- sostenere il RPD/PDO nell'esecuzione dei compiti fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica;
- assicurarsi che il RPD/PDO non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti;
- documentare e tracciare, per iscritto, ed essere in grado di provare, in caso di richiesta dell'Autorità di controllo, l'attuazione del sistema di sicurezza finalizzato alla protezione dei dati personali;
- collaborare con il titolare per inserimento dei rischi di corruzione, illegalità e degli illeciti in materia di trattamento di dati personali negli aggiornamenti annuali al PTPC e collaborare al RPC per le segnalazioni degli illeciti relativi al trattamento dei dati;

- collaborare con gli altri dirigenti e responsabili P.O. designati e delegati e con il Segretario Generale per l'elaborazione e l'aggiornamento delle procedure necessarie al sistema di sicurezza e, in particolare per la procedura da utilizzare in caso di data breach, da sottoporre all'approvazione del titolare;
- documentare tutte le attività e adempimenti delegati e, in ogni caso, tracciare documentalmente l'intero processo di gestione dei rischi e del sistema di sicurezza e protezione;
- controllare e monitorare la conformità dell'analisi, della valutazione dei rischi, e dalla valutazione di impatto, nonché controllare e monitorare la conformità del trattamento dei rischi al contesto normativo, regolamentare, regolatorio, gestionale, operativo e procedurale, con obbligo di tempestiva revisione in caso di rilevazioni di non conformità o di scostamenti;
- tracciare documentando le attività di controllo e monitoraggio mediante periodici report/resoconti/referti da sottoporre al titolare e al RPD/PDO;
- conformare il trattamento ai pareri e indicazioni del RPD/PDO e dell'Autorità di controllo nonché alle linee guida e ai provvedimenti dell'Autorità di controllo;
- formulare proposte, in occasione dell'approvazione/aggiornamento annuale degli strumenti di pianificazione e programmazione, volte ad implementare il sistema di sicurezza e ad elevare il livello di protezione degli interessati;
- attuare la formazione in tema di diritti e libertà degli interessati, di rischi di violazione dei dati, di informatica giuridica, e di diritto;
- promuovere la cultura della prevenzione del rischio di violazione dei dati e la cultura della protezione come valore da integrare in ogni processo/procedimento;
- effettuare ogni ulteriore attività, non espressamente indicata in precedenza e necessaria per la integrale attuazione del GDPR e della normativa interna di adeguamento.

#### **DA' ATTO**

- che l'attribuzione di compiti e funzioni inerenti il trattamento dei dati personali non implica l'attribuzione di compiti e funzioni ulteriori rispetto a quelli propri della qualifica rivestita, ma conferisce soltanto il potere/dovere di svolgere i compiti e le funzioni attribuite dal titolare del trattamento;
- che tale responsabilità:
  - ha validità per l'intera durata dell'incarico dirigenziale;
  - viene a cessare al modificarsi dell'incarico dirigenziale;
  - viene a cessare in caso di revoca espressa;

#### **ALLEGA**

Al presente provvedimento l'estratto per quanto di specifica competenza del *“Registro delle categorie e delle attività di trattamento”*

## **DISPONE**

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e sulla sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione livello 1 –"Personale";
- la comunicazione personale, con rilascio di apposita dichiarazione di ricevimento dell'atto in oggetto e di assunzione delle funzioni e del compito di responsabile del trattamento dei dati personali.

**IL SINDACO**  
**(Forte Maura)**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Vercelli.**